

GEN N. _____



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 137 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 11 OTTOBRE 2005.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE AD
ISTANZA DEL SIG. L.M. C/ IL COMUNE DI MOLFETTA PER
RISARCIMENTO DANNI DERIVATI DAL SINISTRO DEL 08.09.2004.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **13 ottobre 2005** al **28 ottobre 2005**.

Il testo della presente non riporta la indicazione delle prognosi, sostituite dalla dicitura “OMISSIS”, ai fini della tutela della privacy.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

in data 22.06.2005, con prot. n. 70, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione in riassunzione proposto – a cura dell'Avv. Fabio Casalino – dinanzi al Tribunale di Trani dal Sig. L.M. c/ il Comune di Molfetta;

l'attore assume che il giorno 08.09.2004, verso le ore 23,45 circa, percorrendo a piedi la Via Bisceglie, giunto all'altezza del distributore di benzina ivi posto, a causa di un dissesto stradale, cadeva al suolo procurandosi una: "...omissis" come poi diagnosticata dal Pronto Soccorso del locale Presidio Ospedaliero;

La citazione de qua è per l'udienza del **30 novembre 2005**, con invito a costituirsi nel termine 20 giorni prima della stessa ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., per ivi, previo accertamento e dichiarazione della responsabilità del Comune di Molfetta in relazione al sinistro de quo, sentirlo condannare al risarcimento del danno in favore dell'istante nella misura di € 4.433,28, oltre spese, competenze ed onorari del giudizio;

Rilevato che la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno attore in data 04.02.2005, a cura del medesimo procuratore, era stata respinta dall'Ente (missiva dell'U.A. Affari Legali del 22.03.2005) atteso che la caduta si era verificata per aver inciampato in una tubazione dello smaltimento delle acque meteoriche del condominio retrostante il marciapiedi, come relazionato dal Nucleo Segnaletica della P.M. con nota in data 03.03.2005;

Ciò premesso;

Ritenuto di costituirsi in giudizio promosso dal Sig. L.M., non ravvisandosi nel caso di specie alcuna responsabilità dell'Ente sia in punto di diritto avendo più volte la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo sentenze n. 22592 del 01.12.2004, n. 3745 del 23.02.2005, 3[^] Sez. Civ.) ribadito che la P.A. è responsabile per i danni riportati dall'utente stradale solo se l'insidia non è visibile o almeno prevedibile, sia in punto di fatto per quanto sopra dedotto;

Ritenuto, a tal fine, di affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Trani dal Sig. L.M., meglio specificato in premessa, affidando, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore del Comune di Molfetta all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, con studio in Molfetta, alla Via Baccarini n. 45.
- 2) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 3) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con il suindicato atto di indirizzo di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcella non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.

- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
